



INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E SMI



TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE **Capo III – Protezione dai rischi connessi** **all'esposizione all'amianto**



***DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE
ASL: Roma A, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G,
LT, FR***



a cura di:

ASL RM C: Mauro Pignani

ASL RM E: Alessandro Palmeri

ASL RM G: Mario Di Francesco

ASL Latina: Carlo Muscarella

ASL RMA: Federica Albini

ASL RMD: Enrico Calandri

ASL RMF: Felice Tidei

Centro Regionale Amianto: Fulvio Cavariani

***In copertina: La salamandra che si nutre del suo fuoco (emblema alchemico, Francoforte
1687)***

NOTA INTRODUTTIVA

LE FINALITA' DELLA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI CONDIVISI DAL CODISP SUL TITOLO IX – CAPO III – PROTEZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO – DEL DEC. LGS. 81/2008.

Le finalità con cui si sono prodotti tutti i documenti allegati consiste non nell'affrontare tutti i complessi problemi legati alla presenza e all'esposizione ad amianto, ma nel pervenire all'adozione di procedure condivise dai vari Servizi PRESAL su quegli aspetti che più coinvolgono le attività quotidiane dei Servizi.

Tali aspetti concernono:

- La gestione dei piani di lavoro per la rimozione dell'amianto, inviati a ogni Servizio in quantità di diverse centinaia all'anno;
- La necessità di gestire correttamente le novità introdotte dalle più recenti normative per la predisposizione dei piani;
- La necessità di procedere ad una corretta valutazione dei piani, e a un'altrettanto corretta vigilanza sugli interventi di rimozione;
- La gestione delle attività soggette a notifica obbligatoria;
- Le novità introdotte sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
- Le novità introdotte per la valutazione dei rischi da amianto e per il controllo dell'esposizione dei lavoratori.
- La gestione degli esposti sulla presenza di materiali contenenti amianto che pervengono da situazioni le più disparate, soprattutto per luoghi che sono più di vita che di lavoro.

Tale scelta si rende necessaria perché, con l'abrogazione del Dec.Lgs. 277/91, ogni Servizio ha dovuto far fronte improvvisamente, e per proprio conto, a innovazione normative che rendevano obsolete procedure e/o prassi ormai consolidate negli anni, nonché le poche note informative adottate in sede regionale.

Si è scelto, però, di affrontare appieno soltanto i problemi collegati alla rimozione dell'amianto in matrice compatta, stanti le particolari difficoltà e complessità insite nella rimozione dell'amianto in matrice friabile o floccato.

Si è attribuita, infine, la priorità alla massima semplificazione e unificazione possibile per la valutazione dei piani, e per gli interventi di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di rimozione; per questo motivo si sono elaborate delle liste di controllo agili ed essenziali, allo scopo di facilitare il compito degli operatori, sia in fase di controllo della corrispondenza del piano ai contenuti previsti dalla normativa, sia in fase di riscontro puntuale delle inosservanze in sede di vigilanza sugli interventi, sia in fase di controllo sugli obblighi generali delle imprese di bonifica.

Di conseguenza, si è giunti alla produzione dei seguenti documenti:

1. Le procedure proposte da attuare per i piani di lavoro per la rimozione, le attività soggette a notifica obbligatoria, l'utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie, la valutazione dei rischi e il controllo dell'esposizione;
2. lista di controllo da utilizzare per la valutazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiali di amianto in matrice compatta (cemento/amianto o vinil/amianto);
3. lista di controllo da utilizzare per gli interventi di vigilanza sugli interventi di rimozione di materiali di amianto in matrice compatta;
4. lista di controllo per la valutazione del rischio da amianto, il controllo dell'esposizione, il registro degli esposti;
5. modello per eventuale comunicazione di riscontro in seguito all'invio del piano di lavoro in assenza di richieste di integrazione o modifiche, o di rilascio di prescrizioni;
6. nota informativa destinata alle imprese di bonifica amianto in cui sono esplicitati i contenuti del piano di lavoro;

7. n. 1 nota informativa, volutamente ridotta e semplificata, destinata a quei soggetti committenti che intendono rimuovere i materiali edilizi in amianto compatto (in particolare per proprietari immobili e amministratori di condomini).

Ne consegue che i alcuni documenti sono ad uso interno degli operatori dei Servizi, mentre altri (punti 6 e 7) costituiscono materiale informativo da diffondere all'esterno, d'iniziativa o su richiesta, anche inserendolo nei propri siti web.

In merito alle liste di controllo elaborate, si specifica che esse non pretendono di affrontare esaustivamente tutti gli aspetti legati agli interventi di rimozione dell'amianto compatto, quanto piuttosto di indirizzare e ricordare all'operatore quali sono i punti critici da sorvegliare sempre.

Quindi, nell'utilizzo delle liste, ogni operatore dovrà tener presente che non è prevista una corrispondenza univoca della situazione riscontrata nell'intervento con i provvedimenti indicati nelle liste stesse.

La nota informativa destinata alle imprese di bonifica, nella parte specifica dei contenuti del piano di lavoro, si riferisce per alcuni punti, a elementi di qualità del piano stesso, e non ai punti obbligatori di cui all'art. 256, comma 4, del Dec.Lgs. 81/2008; oppure ad altri obblighi presenti in altri articoli del Titolo IX - Capo III, o in altri titoli dello stesso Dec. Lgs. (piano operativo di sicurezza).

Pertanto, la logica con quale è stata concepita la lista di controllo per la valutazione dei piani prevede la formulazione delle richiesta di integrazione o di modifica come provvedimento solo per quelle parti obbligatorie specifiche per l'amianto, per le quali il piano sia omissivo, carente, incompleto o comunque insufficiente; e, per di più, in casi in cui non è possibile rilasciare prescrizioni operative. Non si è ritenuto infatti possibile formulare richieste di integrazione o rilasciare prescrizioni operative al di fuori del contesto del piano di lavoro, vale a dire al di fuori di quelle operazioni lavorative finalizzate al rispetto dell'integrità dei manufatti di amianto nel corso della loro rimozione.

Ne consegue che non c'è corrispondenza automatica fra nota informativa e lista di controllo, che prevede per alcuni punti la sola verifica in vigilanza.

E' in elaborazione una proposta di procedura integrata fra SPRESAL e SISP per la gestione delle segnalazioni riguardanti la presenza di amianto (compatto e friabile) nei luoghi di vita e nei luoghi di lavoro.

E' interesse della Regione Lazio approfondire e regolamentare le attività inerenti la microraccolta, per definire procedure efficaci, al pari di quanto già in essere in altre Regioni

PROCEDURE PER I PIANI DI LAVORO

1) PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE.

Premesso che ormai i lavori di rimozione dell'amianto possono essere effettuati esclusivamente dalle imprese iscritte alle categorie 10A e 10B dell' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:

1.A. Si reputa opportuno dare riscontro all'impresa di bonifica, ed eventualmente al committente, dell'avvenuto ricevimento del piano di lavoro, attraverso l'invio di una comunicazione, in assenza di richiesta di integrazioni e modifiche, o di rilascio di prescrizioni operative. In particolare, per il friabile, si ritiene opportuno ricercare attivamente un contatto preliminare con l'impresa per concordare le modalità operative di esecuzione.

1.B. Con l'entrata in vigore del Dec. Lgs. 106/2009, che ha modificato l'art. 256, comma 5, del Dec. Lgs. 81/2008, è stata restituita all'organo di vigilanza la possibilità di formulare motivate richieste di integrazione o modifiche del piano di lavoro, nonché di rilasciare prescrizioni operative. Per formulare si intende però esprimere in modo tecnicamente compiuto e corretto; per operativo si intende relativo alle operazioni. Pertanto, si ritiene che:

8. La richiesta di integrazioni o di modifiche possa riguardare sia piani carenti per punti obbligatori, sia piani poco chiari o inadeguati/insufficienti in alcune loro parti. Se detti piani andranno in esecuzione: nel primo caso, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 256, comma 4; nel secondo caso, saranno sanzionati ai sensi degli altri articoli previsti (250, 251, 252, ecc.).
9. La richiesta di integrazioni o di modifiche sia strettamente correlata al piano, che dovrà essere integrato o modificato come richiesto prima dell'esecuzione dei lavori. In particolare, per la richiesta di modifica, è opportuno che la stessa sia preceduta da un sopralluogo preliminare conoscitivo.
10. Il rilascio di prescrizioni sia strettamente finalizzato alle operazioni di lavoro che si svolgeranno sul posto.

Il periodo di tempo per richieste di integrazioni e rilascio di prescrizioni non può superare il limite dei trenta giorni dalla data effettiva di invio al Servizio, per la quale fa fede la data di spedizione tramite R.A.R.. Trascorso tale periodo, l'impresa può eseguire i lavori di rimozione secondo il piano predisposto. In caso di richiesta di integrazioni o di modifica, l'impresa dovrà adeguare il piano a quanto richiesto prima dell'esecuzione dei lavori; così come, in caso di rilascio di prescrizioni operative, tali prescrizioni dovranno essere osservate nell'esecuzione dei lavori stessi. Si ritiene che le richieste di integrazione e/o modifica possano essere emesse contestualmente alle prescrizioni operative. Il controllo sui piani si è quindi spostato solo in parte anche in fase preliminare; l'aspetto più rilevante rimane collegato alla fase di esecuzione dei lavori, nel cui ambito sono completamente applicabili le prescrizioni ex Dec.Lgs. 758/94, anche nel caso di integrazioni-modifiche-prescrizioni, per le violazioni del Capo III del Dec. Lgs. 81/2008, nonché per tutte quelle altre previste dall'intero 81/2008.

La scelta dei cantieri da mettere in vigilanza potrà essere orientata secondo i seguenti criteri di massima, ma non in ordine di priorità :

1. Bonifica di coperture (in relazione all'ampiezza della superficie e all'altezza da terra)
1. Bonifica di canne fumarie
2. Bonifica di edifici prefabbricati in pannelli di cemento-amianto
3. Piani di lavoro dai contenuti non rispondenti alle norme vigenti, per i quali sono state formulate richieste di integrazione o modifica, o rilasciate prescrizioni
4. Piani carenti per i quali non è stato possibile, per decorrenza dei tempi, richiedere integrazioni e rilasciare prescrizioni
5. Imprese al primo intervento sul territorio

1.C La valutazione del piano, non può comportare alcuna forma di pagamento da parte dell'impresa o del committente.

1.D Si ritiene che l'urgenza introdotta con la modifica del comma 5 dell'art. 256 sia tale solo in presenza di comprovati e gravi motivi per la salute e l'incolumità pubblica, o di emergenza, che dovranno essere opportunamente documentati nel piano di lavoro. Si ritiene, comunque, che l'urgenza sussista sempre nei seguenti casi:

- Eventi improvvisi o imprevedibili;
- Abbandono rifiuti pericolosi;
- Ingiunzioni, diffide, disposizioni, od altri atti equivalenti rilasciati da altre autorità competenti (sindaco, vigili del fuoco, ecc.).
- Materiale pericolante o particolarmente degradato;
- Riscontro casuale durante ristrutturazioni edili.

E' opportuno che in tali casi lo SpreSAL accerti direttamente la sussistenza dell'urgenza stessa. Si ritiene comunque possibile il rilascio di prescrizioni operative.

1.E Si ribadisce il principio giuridico che il piano di lavoro può essere sanzionato solo quando va in esecuzione, e non prima dell'inizio dei lavori. Pertanto, se il piano è omissivo o non conforme, se non è stato integrato o modificato, se non sono state osservate le prescrizioni rilasciate, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 256, comma 4, direttamente sul cantiere di bonifica in fase di vigilanza. Ciò naturalmente non esclude la possibilità di procedere contestualmente a sanzionare sia le carenze del piano di lavoro, sia le modalità di intervento non corrette o altri requisiti generali elusi.

1.F Si ritiene opportuno utilizzare lo strumento di una lista di controllo per la valutazione dei piani per la rimozione dell'amianto compatto, al fine di verificarne la corrispondenza ai contenuti dell'art. 256, e anche al fine di orientare correttamente gli interventi di vigilanza sull'esecuzione dei piani con gravi carenze già in fase preliminare.

1.G Si ritiene altrettanto opportuno l'utilizzo di liste di controllo per la vigilanza sui cantieri di bonifica dell'amianto compatto, liste che indirizzino l'operatore al riscontro puntuale dell'osservanza alle norme non solo dell'intervento specifico, ma anche a quelle generali di impresa (valutazione del rischi, controllo dell'esposizione, ecc.).

1.H Per la verifica dell'assenza dei rischi da amianto al termine dei lavori di rimozione dell'amianto compatto, non è necessaria alcuna restituzione da parte dello S.Pre.S.A.L. ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 (ispezione visiva e campionamenti delle fibre aerodisperse, sia in SEM che in MOCF), ritenendosi sufficiente un'accurata ispezione visiva effettuata da parte della stessa impresa di bonifica, ove possibile congiuntamente al Committente. Le operazioni di restituzione sono invece obbligatorie, e possono essere oggetto di prescrizioni operative, al termine dei lavori di rimozione dell'amianto in matrice friabile. Si ritiene necessario, a fine lavori, l'invio del formulario dei rifiuti, la cui richiesta può essere inserita nella comunicazione o nelle prescrizioni operative.

2) ATTIVITA' SOGGETTE A NOTIFICA

Si ritiene preliminarmente che le norme relative alla notifica obbligatoria di cui all'art. 250 del D. Lgs. 81/2008 si propongano soprattutto di far *emergere* tutte quelle attività di manutenzione a carattere continuativo sui materiali di amianto, anche in matrice friabile, che finora sono rimaste in gran parte celate per l'inadeguatezza delle precedenti norme (art. 25 del D.lgs. 277/91). La norma attuale, infatti, si estende a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, a prescindere dal superamento o meno del valore limite di esposizione (100 fibre/litro). In queste attività assumono particolare rilevanza quelle di bonifica senza rimozione di materiali di amianto compatto e friabile, quali incapsulamento senza trattamento, sovracopertura, confinamento, restauro dei materiali in sede, e quant'altro, effettuate da imprese di bonifica.

2.A Si propone di fornire, ai fini sia dell'informazione che del controllo, un elenco indicativo, scaturito dalla nostra esperienza diretta, di quelle attività di manutenzione continuativa che possono ancora oggi comportare il rischio di esposizione ad amianto. Di seguito si citano alcune delle attività maggiormente interessate, relative a:

1. Lavori edili su edifici costruiti anteriormente al 1990;
2. Impianti di produzione di calore (centrali termiche, caldaie, forni, ecc.);
3. Impianti di refrigerazione;
4. Impianti di aerazione e termoventilazione (serrande tagliafuoco, ecc.);
5. Impianti elettrici (parascintille, ecc.);
6. Impianti idraulici (guarnizione flange di accoppiamento, ecc.);
7. Impianti chimici;

8. Acquedotti (tubazioni, ecc.);
9. Apparecchiature elettriche e meccaniche (ascensori, compressori, ecc.);
10. Materiali rotabili ferroviari e tranviari;
11. Autobus e altri mezzi ruotati su strada;
12. Serbatoi materiali combustibili;
13. Navi e imbarcazioni.

2.B Si ritiene che la notifica debba essere presentata allo SpreSAL in tutti questi casi:

1. Bonifiche senza rimozione di qualsiasi natura di materiali di amianto compatto e friabile (incapsulamento, confinamento, ecc.) effettuato da imprese di bonifica (cat. 10Ae 10B);
2. Qualsiasi attività di manutenzione su materiali di amianto friabile, indipendentemente dalla sporadicità e dall'intensità;
3. Qualsiasi attività di manutenzione effettuata da imprese di bonifica (categorie 10A e 10B), perché in questi casi viene meno l'ipotesi di esposizione sporadica;
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi impianto, dispositivo, attrezzatura, contenente materiali di amianto, effettuata da imprese che la eseguono con continuità (conduttori centrali termiche, termoidraulici, conduttori forni e caldaie, ecc.);
5. Smaltimento e trattamento dei rifiuti, non provenienti da attività di bonifica, seguito da conferimento a discarica, effettuato da parte di imprese autorizzate al trasporto, anche perché in questo caso viene meno l'ipotesi di esposizione sporadica;
6. Messa in sicurezza di materiali di amianto di qualsiasi tipo, effettuata da imprese di bonifica, perché uniche a poter effettuare questi interventi;

Circa le modalità, si ritiene che la notifica debba essere presentata per ogni intervento da effettuare, e rinnovata e aggiornata ogni qualvolta subentrino modifiche delle condizioni di lavoro che possano comportare un aumento significativo dell'esposizione ad amianto, non potendo verificare a priori tale esposizione con campionamenti.
La data di inizio dei lavori e la loro durata devono essere nuovamente comunicate in caso di variazioni.

Si ritiene, infine, che comunque debba essere prestata una maggiore o particolare attenzione verso tutte quelle attività di manutenzione continuativa, in cui il rischio di esposizione da amianto potrebbe non essere stato nemmeno valutato, e pertanto sconosciuto ai lavoratori, che non sarebbero né informati né tantomeno formati.

3) L'UTILIZZO DEI DPI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Il D. lgs. 81/2008 (art. 251, comma 1, lettera b) prevede l'obbligo di utilizzo per tutti i lavoratori esposti di DPI di protezione delle vie respiratorie.

. Questi DPI devono avere, per di più, un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di fibre di amianto nell'aria, tale da garantire sempre e comunque che l'aria filtrata all'interno del DPI indossato sia non superiore a 10 fibre/litro.

Si fa esplicito riferimento al fattore di protezione operativo (FPO) piuttosto che al fattore di protezione nominale (FPN). Il FPO rappresenta un indice più cautelativo nella pratica operativa dell'ambiente di lavoro, assumendo valori sensibilmente inferiori al FPN..

L'obbligo di utilizzo di questi DPI è ulteriormente ribadito dall'art. 254, comma 4, in ogni caso, quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi.

L'introduzione di questa nuova norma rinforza l'obbligo, già esistente, di utilizzare durante le operazioni di bonifica vera e proprie dell'amianto floccato o applicato a spruzzo respiratori a ventilazione assistita, caschi ventilati, ma anche respiratori a rifornimento d'aria esterno (respiratori isolanti) o con bombole (autorespiratori) quando necessario. Negli ambienti confinati, infatti, si possono raggiungere concentrazioni elevatissime, anche superiori a 20.000 fibre/litro, mentre le maschere intere con filtro P3 e FPO di 400 proteggono fino a concentrazioni di 4.000 fibre/litro.

Pertanto, si propone, ai fini della vigilanza:

1. Di non consentire mai l'impiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o semimaschere con filtro P1;
2. Di far rispettare l'utilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali filtranti e maschere o semimaschere con grado di protezione non inferiore a FFP2, e conformi alla norma UNI EN 149:2001;
3. Di far rispettare l'utilizzo di filtri P3 quando vi sia una certa imprevedibilità dell'esposizione;

4. Di consentire l'utilizzo di maschere intere con filtro P3 solo per periodi di tempo assai limitati;
5. Di far rispettare l'utilizzo di respiratori a ventilazione assistita di classe 3, abbinati a maschera intera, per la bonifica di amianto floccato o applicato a spruzzo;
6. Di far rispettare il periodo di riposo previsto di 1/2 ora ogni 2 ore di lavoro con i D.P.I. delle vie respiratorie quando l'impegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione amianto floccato, rimozioni di grandi quantità di amianto compatto);
7. Di far rispettare il controllo dell'esposizione durante questi interventi per verificare che la concentrazione delle fibre non sia superiore al FPO dei respiratori a ventilazione assistita;
8. Di imporre l'utilizzo, in caso di superamento della concentrazione del FPO, di respiratori isolanti o autorespiratori; o, in alternativa, di imporre la riduzione dei tempi di esposizione.

Infine, l'entrata in vigore del D. lgs. 81/08 ha ribadito il concetto di esposizioni sporadiche e di debole intensità, senza superamento del valore limite di esposizione (100 fibre/litro), per alcune attività specificatamente individuate. In questi casi, si è esonerati dall'obbligo di notifica (art. 250), dagli obblighi di adozione delle misure di prevenzione e protezione (art. 251), di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (art. 259), di iscrizione nel registro dei tumori (art. 260). Queste attività comunque non esonerano, e non hanno mai esonerato, il datore di lavoro dagli obblighi di valutazione del rischio conformemente all'art. 249, di adozione delle misure igieniche (art. 252), di rispetto del VLE (art. 254), di informazione e formazione dei lavoratori (art. 257 e art. 258).

4) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Si ritiene che la valutazione dei rischi dovuti alle fibre di amianto aerodisperse debba essere sempre effettuata con misure strumentali che prevedano il campionamento diretto delle fibre stesse. La determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse dovrà essere effettuata dai Laboratori in possesso dei requisiti di cui al D.M.S. del 14 maggio 1996, regolarmente iscritti, con accettazione, al programma di controllo della qualità di cui al D.M.S. del 7 luglio 1997. Il prelievo dei campioni potrà essere eseguito da personale del S.P.P. purché in possesso di idonee qualifiche quali quelle indicate dal succitato D.M.S. del 14 maggio 1996.

Il datore di lavoro dovrà indicare nella valutazione dei rischi da amianto la periodicità con cui ripeterà le misure strumentali, anche ai fini del controllo dell'esposizione. Tali misure dovranno essere comunque ripetute ogni qualvolta si verificano situazioni non sovrapponibili, per le quali è lecito attendersi modifiche significative dell'esposizione ad amianto dei lavoratori.

Si ritiene, infine, che l'iscrizione nel registro degli esposti di cui all'art. 243, comma 1, del D.lgs 81/08, debba avvenire sicuramente per tutti quei lavoratori per i quali, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, risulti accertata un'esposizione pari o superiore a 10 fibre/litro (1/10 del V.L.E.) al netto del FPO dei DPI delle vie respiratorie. Tale iscrizione è necessaria anche per quei lavoratori che abbiano subito un'esposizione non prevedibile, come esplicitato dall'art. 240 del D.lgs. 81/08.

NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO

In base all'art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto possono essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212, comma 8; del Dec. Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B.

Dette imprese, per gli interventi di rimozione, hanno l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, uno specifico piano di lavoro, nel quale dovranno essere indicate le misure necessarie previste per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, e la protezione dell'ambiente esterno. Tale obbligo è da considerarsi esteso anche agli interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare (pulizia preliminare di una copertura con acqua ad alta pressione) o la sostituzione di lastre di copertura o di altri materiali contenenti amianto (D.M.Sanità del 20 agosto 1999).

L'avvenuta posa in opera di un rivestimento incapsulante in conformità alle disposizioni di legge dovrà essere attestata dall'impresa esecutrice dell'intervento. L'attestazione dovrà essere conservata dal committente e tenuta a disposizione dell'organo di vigilanza.

Copia del piano di lavoro deve essere inviata al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda USL territorialmente competente per il luogo dove si effettuerà l'intervento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Servizio, entro questo periodo, può formulare motivate richieste di integrazione o modifica del piano, e rilasciare prescrizioni operative. Decorso tale termine dalla data di trasmissione del piano, i lavori possono iniziare secondo il piano di lavoro predisposto, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di amianto e di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Per i casi di urgenza, da documentare opportunamente nel piano di lavoro, relativi a comprovati e gravi motivi di sicurezza e salute pubblica, o di emergenza, l'obbligo del preavviso di trenta giorni non si applica; resta l'obbligo di comunicare, oltre alla data di inizio dei lavori, anche l'orario di inizio delle attività.

Il piano di lavoro non deve essere predisposto nel caso di lavori di bonifica di altra natura che non prevedono rimozione o trattamenti preliminari di amianto o materiali contenenti amianto (incapsulamento diretto senza trattamento preliminare, confinamento, sovracopertura, restauro, attività di manutenzione su materiali di amianto). In tali casi è comunque obbligatorio presentare, prima dell'inizio dei lavori, una notifica allo S.Pre.S.A.L. competente per territorio, in base all'art. 250 del D. Lgs. 81/2008. La notifica non è obbligatoria nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità citati dall' art. 249, comma 2, dello stesso D.Lgs, la cui determinazione pratica sarà definita da provvedimenti della Commissione consultiva permanente.

L'omessa o incompleta predisposizione del piano di lavoro è punita con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro; con la stessa sanzione è punita l'omessa o incompleta presentazione della notifica.

L'omesso invio al Servizio del piano è punito con l'ammenda da 800 a 2.000 euro.

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti per la sicurezza è garantito l'accesso al piano di lavoro e alla documentazione relativa. L'impedimento all'accesso è punito con l'ammenda da 800 a 2.000 euro.

Si ricorda che la predisposizione del piano di lavoro rimozione amianto non sostituisce gli obblighi di redazione del POS.

Notifica ex art. 9 della Legge 257/92

La normativa

Ai sensi dell'art. 9 della legge 257/1992 i soggetti che operano con materiali contenenti amianto (MCA) – detenzione, manutenzione, rimozione, bonifica, smaltimento – devono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alle attività svolte, notificare alla Regione ed ai Servizi di Prevenzione delle AUSL competenti per territorio le informazioni relative ai luoghi interessati, alla quantità e alla tipologia dei lavori effettuati, ai lavoratori impiegati nelle operazioni.

La notifica telematica alla Regione Lazio

La Regione Lazio nell'anno 2010 – e quindi a partire dalle attività svolte nel 2009 – ha avviato un processo di semplificazione della notifica di tali informazioni utilizzando il mezzo telematico. Tramite il portale per la prevenzione attivo presso il sito della Regione Lazio (www.laziosaluteesicurezza.it), in analogia con quanto realizzato per le auto-notifiche relative al progetto di mappatura regionale dei MCA possibile effettuare la comunicazione prevista per legge, secondo le schede recentemente aggiornate dal Ministero della Salute e delle Regioni.

In tal modo infatti le informazioni ricevute sono facilmente gestibili dai Servizi di Prevenzione e dall'Amministrazione Regionale che, in tempi rapidi, potranno utilizzare i dati relativi sia per i controlli che per ottenere un quadro aggiornato relativo al processo di dismissione dell'amianto in atto a partire dall'emanazione della Legge 257 nel 1992.

Nello specifico, le aziende attive nel territorio regionale hanno ricevuto e possono ricevere un codice identificativo ed una password con cui accedere e compilare le schede predisposte presenti sul sito web per adempiere all'obbligo citato.

La modalità di accesso

Per ottenere username e password i soggetti coinvolti (le aziende iscritte all'Albo degli Smaltitori Cat. 10 A e B, e le aziende che hanno operato nella Regione negli scorsi 5 anni) - informati dell'iniziativa tramite comunicazione ufficiale della Regione Lazio – hanno inviato una e-mail di richiesta formale alla struttura di riferimento regionale (Laboratorio di Igiene Industriale – Centro Regionale Amianto CRA della AUSL di Viterbo), che ha risposto inviando una comunicazione, sempre via e:mail, contenente le chiavi di accesso.

CHE COSA DEVE CONTENERE IL PIANO DI LAVORO

1- NOTIZIE GENERALI

Ditta esecutrice dei lavori

2. Dati identificativi dell'impresa, con indirizzo e riferimenti telefonici della sede legale
3. Indicazione del nominativo del datore di lavoro
4. Indicazione dei nominativi del direttore tecnico e del capocantiere e del coordinatore per l'amianto ex Legge 257/92
5. Iscrizione alle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Committente (il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata; non l'impresa affidataria, o capofila, od esecutrice)

14. Dati identificativi

Natura dei lavori

15. Specificare il tipo dei materiali contenenti amianto da rimuovere (lastre, pannelli, serbatoi, ecc.)
16. Allegare la certificazione analitica dei materiali da rimuovere, rilasciata da un laboratorio in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M.S. del 14.05.1996 e regolarmente partecipante al programma di controllo di cui al D.M.S. del 07.07.1997.
17. Specificare il numero di lavoratori interessati, allegando un elenco nominativo di massima
18. Durata presumibile dei lavori e data del loro inizio; se tale data viene variata, l'inizio effettivo dei lavori deve essere comunque comunicato successivamente

2- OGGETTO DEI LAVORI

Ubicazione e descrizione dei luoghi di effettuazione dei lavori

11. Indicare il luogo dove si svolgeranno i lavori di rimozione (via e numero civico)
12. Destinazione d'uso delle aree d'intervento
13. Condizioni d'uso delle aree durante l'intervento (aperte al pubblico, occupate parzialmente, totalmente vuote, altro)
14. Breve descrizione delle aree e del contesto ambientale in cui sono collocate
15. Descrizione delle strutture, apparecchi e impianti da bonificare
16. Allegare un disegno schematico delle aree, con indicazione dei rapporti con le altre aree limitrofe e con il contesto ambientale
17. Allegare una documentazione fotografica delle strutture da bonificare

Descrizione della struttura su cui si opera

7. Coperture: descrizione della struttura portante, dell'eventuale sottotetto e dei canali di gronda se presenti
8. Canne fumarie: descrizione dei sistemi di fissaggio e delle strutture limitrofe

9. Serbatoi idrici: descrizione della cabina idrica, con relative dimensioni, anche del vano di apertura

Altezza dal piano di campagna a cui opereranno i lavoratori

Quantitativi del materiale contenente amianto da rimuovere, con relativa stima in peso, espresso in Kg.

- Coperture, pannelli, ecc.: superficie e peso totale
- Canne fumarie, tubazioni, canali, ecc: diametro, lunghezza e peso totale
- Serbatoi idrici: numero totale, dimensioni e peso di ciascun serbatoio

3- TECNICHE LAVORATIVE ADOTTATE

Descrizione delle procedure di rimozione dei materiali contenenti amianto

- Modalità di bagnatura preliminare alla rimozione dei manufatti con prodotti incapsulanti di tipo D ai sensi del D.M.S. del 20.08.1998
- Lastre e pannelli devono essere trattati su entrambe le superfici
- In caso di coperture, modalità di bonifica dei canali di gronda ove presenti
- Modalità di smontaggio dei manufatti e di movimentazione dei materiali rimossi, garantendone comunque la preservazione dell'integrità

Descrizione delle procedure di trasporto al piano di campagna dei materiali rimossi, delle modalità di imballaggio degli stessi, e del tipo di mezzi utilizzati per la movimentazione (argani, gru, ponti sviluppabili, ecc.)

Descrizione delle modalità di pulizia giornaliera delle aree interessate dalle operazioni di rimozione

4- MISURE PER LA PROTEZIONE E LA DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEI LAVORI

Valutazione del rischio e controllo dell'esposizione

1. Deve essere prevista una nuova valutazione del rischio, con controllo dell'esposizione, se si verificano modifiche significative nell'esecuzione dei lavori rispetto a quelli descritti nel documento di valutazione dei rischi, da tenere a disposizione dello SpreSAL per interventi di vigilanza sul cantiere

Dispositivi personali di protezione (DPI)

- Indicare tipo e caratteristiche dei DPI previsti (facciali filtranti o semimaschere facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.)
- Specificare per i DPI delle vie respiratorie il fattore di protezione operativo, che garantisca in ogni caso una concentrazione di fibre di amianto nell'aria filtrata al suo interno non superiore a 10 fibre/litro

- Specificare la durata dei periodi di riposo dall'utilizzo dei DPI, adeguati all'impegno fisico richiesto dai lavori di rimozione
- Allegare tutta la documentazione tecnica necessaria

Sistemi di decontaminazione e servizi igienico-assistenziali

- Indicare dove saranno ubicate le aree di riposo, gli spogliatoi, i servizi igienici, le docce (le docce non sono previste per interventi di piccola entità per i quali si può dimostrare che avvengano in ambienti non polverosi come cortili di abitazioni, ambienti esterni, ecc.)
- Indicare le modalità di decontaminazione prima dell'accesso alle aree di riposo e ai servizi igienico-assistenziali

Assenza di rischi di esposizione ad amianto al termine dei lavori di rimozione

1. Indicare le modalità di verifica dell'assenza di rischi da esposizione ad amianto al termine della bonifica (si ritiene sufficiente un'ispezione visiva, preferibilmente congiunta alla Direzione Lavori o al committente, seguita dalla redazione di un apposito verbale, da allegare, ove presente, al giornale di cantiere, ma da rilasciare comunque al committente).

Informazione e formazione

2. Allegare gli attestati di frequenza di responsabili di cantiere e lavoratori ai corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) della Legge 257/92

Sorveglianza sanitaria

6. Indicare nominativo e titoli del medico competente
7. Allegare i certificati di idoneità specifica rilasciati dal medico competente, comprensivi anche dell'idoneità ad indossare i DPI di protezione delle vie respiratorie

5- MISURE PER LA PROTEZIONE DEI TERZI E PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Ai fini degli adempimenti di legge, l'impresa di bonifica è considerata il produttore del rifiuto

Classificazione dei rifiuti

9. Indicare la classificazione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2007 e successive modifiche

Deposito temporaneo

- Indicare il luogo di deposito temporaneo dei materiali rimossi presso il luogo di bonifica, prima dell'avvio alla discarica, specificando le modalità di stoccaggio e le cautele adottate

Trasporto

- Indicare le modalità e la titolarità del trasporto dei rifiuti in discarica, accompagnata dall'autorizzazione relativa

Discarica

- Indicare i dati identificativi della discarica cui è previsto di conferire il rifiuto, allegando copia dell'autorizzazione all'esercizio, e relativa lettera di accettazione del rifiuto stesso

Misure per la protezione dei terzi

- Indicare le modalità di delimitazione e interdizione dell'area di lavoro, le condizioni d'uso degli edifici o delle aree di lavoro durante l'intervento di bonifica, gli accorgimenti per impedire la diffusione dell'amianto in altri ambienti, le cautele adottate in caso di vicinanza dei materiali da rimuovere a finestre o altri vani di apertura di edifici occupati

Il piano di lavoro deve essere corredato dai seguenti allegati:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- <u>Iscrizione all'albo impresa di bonifica</u>- <u>Certificazione analitica del materiale da rimuovere</u>- <u>Elenco dei lavoratori</u>- <u>Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti usati</u> | <p><u>5 Documentazione tecnica dei dispositivi di protezione individuale</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Attestati di formazione dei lavoratori</u>2. <u>Certificati di idoneità dei lavoratori</u>3. <u>Autorizzazione del trasportatore</u>4. <u>Autorizzazione della discarica</u>5. <u>Dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte della discarica.</u> |
|---|---|

5 COSE CHE DOVREBBE SAPERE CHI INTENDE RIMUOVERE MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO O VINIL-AMIANTO

10. Allo stato attuale, non esiste alcun obbligo per i proprietari di immobili di procedere alla rimozione di materiali edilizi in amianto, quali coperture, canne fumarie, serbatoi idrici, pannelli, ecc.). Il cemento-amianto, ma anche il vinil-amianto (alcuni tipi di pavimenti), se vengono lasciati indisturbati, e se sono in buono stato di conservazione, non rappresentano un pericolo per la salute pubblica.
11. La legge, invece, regola in modo puntuale, la manutenzione, il trattamento, la demolizione o la rimozione, il trasporto, lo smaltimento, ecc., dei materiali contenenti amianto. In caso di inosservanza sono previste pesanti sanzioni penali sia per chi esegue, sia per chi affida i lavori.
12. Le imprese che operano nella rimozione dell'amianto devono essere iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B (bonifica amianto). Lo smaltimento dell'amianto rimosso deve avvenire sempre in una discarica autorizzata. Prima dell'affidamento dei lavori è obbligatorio verificare l'iscrizione dell'impresa a cui si intende far eseguire l'intervento di rimozione.
13. L'impresa che intende eseguire l'intervento di rimozione di amianto (o un intervento di incapsulamento con trattamento preliminare o parziale sostituzione), ha l'obbligo di predisporre un piano di lavoro, e di inviarne copia al Servizio Pre.S.A.L. (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'Azienda USL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Servizio può richiedere integrazioni o modifiche del piano di lavoro, e rilasciare prescrizioni operative. Trascorsi i 30 giorni senza che vi siano state richieste, o prescrizioni, da parte del Servizio, l'impresa può cominciare i lavori stessi secondo il piano di lavoro inviato. L'inizio dei lavori prima della scadenza dei 30 giorni è consentito solo in casi di urgenza (Eventi improvvisi o imprevedibili; abbandono rifiuti pericolosi; ingiunzioni, diffide, disposizioni, od altri atti equivalenti rilasciati da altre autorità competenti (sindaco, vigili del fuoco, ecc.); materiale pericolante o particolarmente degradato; riscontro casuale durante ristrutturazioni edili.)
14. L'impresa ha l'obbligo, al termine dei lavori, di verificare l'assenza dei rischi dovuti all'esposizione all'amianto nel sito di rimozione. Pertanto il committente può richiedere all'impresa una dichiarazione attestante quanto sopra
15. Al committente dei lavori di rimozione dell'amianto in ambito edilizio (proprietario dell'edificio, amministratore del condominio, ecc.) spettano gli obblighi stabiliti dalle norme sui cantieri edili temporanei e mobili. Nei cantieri di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto, se è prevista la presenza di almeno un'altra impresa oltre a quella di bonifica (anche non contemporanea o in fasi successive) è obbligatoria sia la notifica preliminare, sia la designazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'obbligo della notifica preliminare è estesa anche nel caso in cui operi la sola impresa di bonifica con una durata presunta dei lavori superiore a 200 uomini-giorno. In caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire, e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, non è obbligatorio designare il coordinatore per la progettazione dei lavori.